

La riforma del contraddittorio preventivo fa il rodaggio. Ecco cosa aspettarsi dagli uffici

Schema d'atto, assetto mutevole

Possibile rivisitazione totale o anticipo dell'accertamento

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Schema di atto in cerca di regole per il confronto con l'agenzia delle entrate: dopo i primi mesi di applicazione della norma, emerge un quadro variegato sulla opportunità o meno di presentare osservazioni e sulla effettività del confronto con l'amministrazione finanziaria.

Si passa dunque da casi in cui il contenuto dello schema viene sostanzialmente rivisto a quelli in cui, invece, lo schema rappresenta di fatto l'avviso di accertamento successivo.

Posto che, naturalmente, l'elemento soggettivo ha una forte rilevanza nella applicazione di una norma che, come obiettivo, ha quello del confronto pieno ed effettivo col contribuente al fine di chiudere la potenziale controversia mediante un accordo di adesione.

Sono queste alcune osservazioni che possono essere formulate dopo qualche mese di concreta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 bis della legge 212 del 2000 che regolano, come noto, la disciplina del cosiddetto schema di atto, elemento prodromico a quello del vero e proprio accertamento.

Da un punto di vista sostanziale, lo schema riproduce e contiene le conclusioni alle quali l'agenzia delle entrate è giunta sulla base di una attività istruttoria precedente ovvero sulla scorta del contenuto dei pvc notificati a chiusura delle verifiche.

Rispetto al momento della notifica, scatta sulla scorta delle disposizioni normative una duplice possibilità per il contribuente e cioè quella di richiedere, immediatamente, l'avvio della fase di adesione ovvero, entro i 60 giorni successivi alla notifica stessa, optare per la presentazione di osservazioni (che la norma definisce, con un termine che evoca

ca il contenzioso, controdeduzioni).

Il primo tema, molto dibattuto è quello relativo alla opportunità o meno di presentare le osservazioni al fine di aprire, in una fase successiva, il percorso vero e proprio ai fini dell'adesione.

Infatti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 218 del 1997 contengono espressamente il riferimento al fatto che, una volta presentate le osservazioni in questione le parti, di comune accordo, possono avviare la fase di adesione. Naturalmente, nell'ambito della diversità delle contestazioni che l'amministrazione finanziaria può formulare, non può esistere una indicazione che abbia valore assoluto sulla opportunità o meno di presentare osservazioni. Per certi versi, la scelta della presentazione potrà, come detto, rappresentare un viatico per l'accertamento con adesione e, dall'altro, laddove le osservazioni non dovessero essere accolte da parte dell'amministrazione finanziaria, un elemento da far rilevare in sede di un possibile contenzioso dinanzi al giudice in modo tale da evidenziare (ove si sia evidentemente convinti della bontà delle osservazioni rispetto ad una prima quantificazione della pretesa) il fatto che il contribuente abbia comunque tentato un "dialogo".

Una circostanza che nella pratica può verificarsi in via, per così dire, intermedia è quella legata al mancato accoglimento delle osservazioni con la conseguente notifica dell'avviso di accertamento che è sostanzialmente riproduttivo del contenuto dello schema di atto.

Va ricordato che, da un punto di vista normativo, la notifica di un avviso di accertamento preceduto da uno schema di atto consente comunque di presentare, rispetto all'avviso di accertamento, una istanza di

adesione entro i 15 giorni successivi alla notifica dell'accertamento con una contemporanea sospensione dei termini per ricorrere di 30 giorni.

Cosicché, rispetto al passato, il termine massimo per ricorrere diviene 90 giorni invece che 150 giorni, fatta salva, naturalmente, l'ipotesi della esistenza di un ulteriore mese per la sospensione feriale dei termini processuali.

Potrebbe essere questo il caso relativo ad una fattispecie nella quale la documentazione da produrre dinanzi all'agenzia delle entrate non sia completa al momento della scadenza del termine per le osservazioni e possa essere integrata durante la fase "ufficiale" di adesione.

Nello stesso tempo, laddove le contestazioni dell'ufficio riguardino una pluralità di periodi di imposta per i quali la fattispecie è già stata decisa in sede contenziosa, l'opportunità di confronto potrà essere sfruttata assumendo come riferimento proprio la decisione precedente.

Nella sostanza, dunque, da un punto di vista normativo un primo contraddittorio con l'ufficio lascia intatta la possibilità successiva di accertamento con adesione consentendo, in linea di principio, un confronto maggiormente approfondito.

La costruzione della norma farebbe dunque propendere per sfruttare nella totalità dei casi il termine per proporre delle osservazioni per effetto del fatto che la successiva fase di adesione potrà svilupparsi sia alla luce delle osservazioni che anche dopo l'eventuale notifica dell'avviso di accertamento.

del legislatore, infatti, è molto chiara: l'obiettivo è quello di esplorare, con maggiore possibilità rispetto al passato, gli elementi che possano condurre ad una definizione della con-



troversia.

Fermo restando che, naturalmente, anche in relazione ad un principio normativo che appare condivisibile, l'elemento soggettivo insito nelle diverse parti coinvolte rappresenta a priori una variabile non valutabile.

—© Riproduzione riservata—■